



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 4 | Prova della mancata percezione degli **interessi attivi** - Cassazione n. 3819 del 16/2/18

Iva

- 4 | **Rappresentante fiscale** – l'opzione per l'Iva ordinaria rende incoerente l'applicazione del **reverse charge** - Cassazione n. 3872 del 16/2/18
- 4 | Sull'**Iva chiesta a rimborso** sono dovuti gli **interessi** a favore del contribuente se l'Agenzia tarda nell'erogare - Corte giustizia Unione Europea n. 387/16 del 28/2/18
- 4 | Esenzione delle operazioni di **affitto e locazione** di beni **immobili** - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi - Corte giustizia Unione Europea n. 672/16 del 28/2/18

Irap

- 5 | Irap - il **raddoppio dei termini** non vale - Cassazione n. 4758 del 28/2/18
- 5 | Irap - esercizio di professioni in **forma collettiva** - Cassazione n. 3792 del 15/2/18
- 5 | Irap – Professionista che è anche **sindaco o revisore** di società capitali terze - Cassazione n. 3790 del 15/2/18
- 5 | Irap – imponibilità **contributi** esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Cassazione n. 2242 del 30/1/18
- 6 | Irap – se il **praticante** accresce il valore della prestazione fornita c'è l'autonoma organizzazione - Cassazione n. 1723 del 24/1/18

Fiscalità persone fisiche

- 6 | Agevolazione "**prima casa**" – mancato rilascio da parte dell'**occupante abusivo** – non è causa di **forza maggiore** se l'occupazione è preesistente rispetto al trasferimento - Cassazione n. 4591 del 28/2/18

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Cessione di azienda** verso costituzione di **rendita vitalizia** – la determinazione della plusvalenza - Cassazione n. 3518 del 14/2/18
- 7 | Mancata attivazione procedura di **contraddittorio** endoprocedimentale - Cassazione n. 3900 del 16/2/18

Accertamento questioni procedurali

- 7 | Rimborso del **credito d'imposta** esposto in dichiarazione - termini per l'esercizio del potere di **accertamento** - Cassazione n. 3472 del 13/2/18
- 8 | **Procedura DOCFA** – non è necessaria la **notifica della rendita catastale** - applicazione della rendita proposta dal contribuente fino a notifica di rendita definitiva - Cassazione n. 3057 dell'8/2/18
- 8 | **Accertamenti bancari** – la **prova** che le operazioni effettuate siano estranee a fatti imponibili - Cassazione n. 2649 del 2/2/18
- 8 | Deducibilità costi per servizi - **fattura senza indicazione del beneficiario** - contabilizzazione di costi in esercizio diverso da quello di ultimazione della prestazione - Cassazione n. 2548 dell'1/2/18
- 9 | **Accertamenti bancari** nelle **società di capitali** – estensione soggettiva - Cassazione n. 2536 dell'1/2/18
- 9 | **Dichiarazione congiunta** - la moglie può impugnare il merito dell'avviso di accertamento notificato esclusivamente all'ex marito che sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato - Cassazione n. 462 dell'11/1/18

Penale

- 9 | Applicazione della **pena su richiesta delle parti** - Cassazione n. 5448 del 12/1/18

Contenzioso tributario

- 10 | I **motivi di appello** vanno correlati alla sentenza impugnata - Cassazione n. 4482 del 23/2/18
10 | **Atti impugnabili** - Istanza di disapplicazione delle norme antielusive - Cassazione n. 3775 del 15/2/18
10 | **Impugnazione** davanti al giudice tributario - Cassazione n. 2317 del 30/1/18
11 | In presenza di **vizi non formali** il giudice tributario deve esaminare la presenza nel merito - Cassazione n. 2196 del 30/1/18
11 | Il **termine per impugnare** decorre dalla ricezione - Cassazione n. 1801 del 24/1/18

Fiscale - varie

- 11 | Imposta di registro - anche la **piscina abusiva** non completata concorre al valore dell'immobile - Cassazione n. 2189 del 30/1/18

REDDITO D'IMPRESA

Prova della mancata percezione degli interessi attivi**Cassazione n. 3819 del 16/2/18**

La dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, già per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'art. 1815 c.c., nonché in virtù della presunzione fissata dall'art. 45, co. 2, del Tuir (arg. ex Cass. 7 ottobre 2015, n. 20035; 21 aprile 2010, n. 9469). Di qui la conseguenza che la società di capitali che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge (Cass. 30/7/07, n. 16821; Cass. 7/7/09, n. 15868).

IVA

Rappresentante fiscale – l'opzione per l'Iva ordinaria rende incoerente l'applicazione del reverse charge**Cassazione n. 3872 del 16/2/18**

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha più volte affermato che, per il diritto unionale, ciascuna operazione dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente, ma che l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA. Dunque, il contribuente non residente, una volta avvalso del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 18 del 2010) per l'acquisto di beni costituente il primo segmento di una complessa ma oggettivamente unitaria operazione economica, e quindi abbia optato, in ordine a questa, per l'applicazione dell'IVA secondo il regime ordinario, non può poi agire direttamente, con applicazione del regime dell'inversione contabile (reverse charge), in relazione ad altri atti o prestazioni inerenti alla medesima unica operazione, attuandone in tal modo un artificioso frazionamento.

Sull'Iva chiesta a rimborso sono dovuti gli interessi a favore del contribuente se l'Agenzia tarda nell'erogare**Corte giustizia Unione Europea n. 387/16 del 28/2/18**

L'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, va interpretato nel senso che il diritto nazionale non può prevedere la possibilità di ridurre l'importo degli interessi normalmente dovuti su un credito Iva non rimborsata nei termini, quando tale riduzione è riferita a circostanze non imputabili al soggetto passivo, quali l'elevato ammontare di tali interessi rispetto all'importo dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, la durata e le cause del ritardo nel rimborso nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.

Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi**Corte giustizia Unione Europea n. 672/16 del 28/2/18**

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'Iva devono essere interpretati nel senso che la normativa nazionale non può rettificare l'Iva inizialmente detratta adducendo il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto ai fini

delle operazioni soggette ad Iva, se l'immobile è rimasto inoccupato per più di due anni, posto che peraltro è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.

IRAP

Irap - il raddoppio dei termini non vale

Cassazione n. 4758 del 28/2/18

Posto che l'IRAP non è un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali, in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile *ratione temporis*. L'inapplicabilità di tale termine "lungo" all'Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal d.lgs. 74/2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all'Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 25, co. 2, della Costituzione.

Irap - esercizio di professioni in forma collettiva

Cassazione n. 3792 del 15/2/18

L'esercizio di professioni in forma collettiva (associazioni professionali, studi associati, società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, etc.) costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, con la sola eccezione della cd. medicina di gruppo.

A nulla rileva, invece, che le professioni riferimento possano essere diverse, tale essendo una delle caratteristiche più frequenti delle compagini professionali complesse.

Irap – Professionista che è anche sindaco o revisore di società capitali terze

Cassazione n. 3790 del 15/2/18

Il professionista, che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, in quanto per la soggezione a Irap non è sufficiente che il professionista normalmente operi presso uno studio professionale, anche se associato, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza.

In particolare, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell'attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.

Infatti, le cariche di sindaco/revisore di società terze sono, in linea generale, riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono.

Irap – imponibilità contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi

Cassazione n. 2242 del 30/1/18

Concorrono alla formazione della base imponibile Irap anche i contributi esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi (nel caso di specie si trattava di contributi erogati dalla AUSL e da enti territoriali, tra cui la Regione Veneto). È stato evidenziato che la ratio della disposizione è da rinvenire nell'esigenza di assicurare una corretta determinazione del valore della produzione per soggetti che operano sul mercato "a prezzo sussidiato", ricevendo contributi ad integrazione dei corrispettivi delle prestazioni rese agli utenti.

La Cassazione ha, altresì, affermato che ciò vale anche per i contributi erogati in epoca antecedente al 31/12/02. Infatti, l'art. 5, co 3, della legge n. 289/2002 ha fornito un'interpretazione autentica - con conseguente efficacia retroattiva anche in relazione ai contributi erogati negli anni di imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore - del disposto dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 446/1997, ossia ha chiarito che dalla base imponibile Irap i contributi pubblici erogati per l'anno di imposta sono esclusi solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva o in altre disposizioni di carattere speciale, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, non essendo a tal fine sufficiente che l'imprenditore abbia affermato di aver utilizzato quei contributi per coprire spese non deducibili. E tale interpretazione vale anche per i contributi erogati in epoca antecedente al 31/12/02.

Irap – se il **praticante accresce il valore della prestazione fornita c'è l'autonoma organizzazione**

Cassazione n. 1723 del 24/1/18

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione:

- impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività;
- si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

In applicazione di tale principio di diritto, al fine di valutare se l'apporto di un praticante non costituisce di per sé un concreto incremento della prestazione intellettuale, è necessario vagliare se il professionista che se ne avvale, con tale apporto di natura intellettuale e proprio della professione da questi esercitata, accresce il valore della consulenza fornita ai clienti dello studio.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Agevolazione “prima casa” – mancato rilascio da parte dell'occupante abusivo** – non è causa di forza maggiore se l'occupazione è preesistente rispetto al trasferimento**

Cassazione n. 4591 del 28/2/18

Il contribuente incorre nella decadenza dall'agevolazione, qualora l'evento dedotto sia dovuto a causa di forza maggiore preesistente rispetto alla stipula dell'acquisto. Nel caso di specie, infatti, la circostanza dell'occupazione abusiva da parte di terzi che ha impedito di abitare l'immobile destinato a prima casa entro 18 mesi dall'acquisto, posto che era preesistente rispetto al rogito, è irrilevante, in quanto preesistente all'atto di trasferimento immobiliare. Secondo la Cassazione, colui che acquista un immobile occupato si espone ai ritardi resi necessari dal dover intraprendere procedimenti giudiziari finalizzati al rilascio. Nel caso in esame, la presunta causa di forza maggiore difetta chiaramente del presupposto della posteriorità (rispetto all'atto) e imprevedibilità dell'impedimento, in considerazione dell'occupazione dell'immobile acquistato già al momento del rogito.

La Cassazione ha, altresì, affermato che la causa di forza maggiore va correlata non all'impossibilità obiettiva di trasferire la residenza in qualsiasi altro immobile sito del comune di destinazione, bensì proprio nel medesimo immobile acquistato con il beneficio, venendo quest'ultimo accordato sul presupposto che l'acquirente si impegni ad andare ad abitare, come “prima casa”, nell'immobile in questione, e non in qualsivoglia altro purché sito nello stesso comune. Pertanto, nell'ambito della ratio agevolativa, la previsione che consente il mantenimento del beneficio anche in presenza del trasferimento della residenza in un immobile diverso da quello acquistato, sebbene ubicato nel medesimo comune di quest'ultimo, opera a favore e non contro il contribuente; sicché deve ritenersi che essa non ponga a carico di questi un onere aggiuntivo e riparatore, costituito dal reperimento di un altro immobile nel medesimo comune in caso di sopravvenuta ed imprevedibile indisponibilità di quello acquistato come prima casa.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia – la determinazione della plusvalenza**Cassazione n. 3518 del 14/2/18**

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie una farmacia, ditta individuale) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 c.c., posto che essa può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Ai fini dell'imputazione del corrispettivo occorre considerare il momento di stipulazione del contratto, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell'atto traslativo, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale.

Nel caso di specie la contribuente, a seguito della vendita della sua farmacia, aveva realizzato una plusvalenza relativa all'avviamento commerciale, regolata con la costituzione di una rendita vitalizia, convenendo le parti che, in luogo del pagamento, i due soci della S.n.c. acquirente, figli della contribuente cedente, assumevano l'obbligo di corrisponderle una rendita vitalizia annua.

Il punto che è stato chiarito dalla Corte in questo caso riguardava la possibilità di definire esattamente il corrispettivo della cessione posto che, secondo la CTR, la cui sentenza è stata poi ribaltata dalla Cassazione, la rendita vitalizia mancherebbe del presupposto principale costituito dalla determinazione certa del corrispettivo tassabile.

Mancata attivazione procedura di contraddittorio endoprocedimentale**Cassazione n. 3900 del 16/2/18**

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale - la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa - esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. La Cassazione ha, altresì, precisando che non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino".

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Rimborso del credito d'imposta esposto in dichiarazione - termini per l'esercizio del potere di accertamento**Cassazione n. 3472 del 13/2/18**

In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti (dell'AF) e non dei suoi debiti.

Procedura DOCFA – non è necessaria la notifica della rendita catastale - applicazione della rendita proposta dal contribuente fino a notifica di rendita definitiva**Cassazione n. 3057 dell'8/2/18**

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal D.M. n. 701/1994, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo:

- non ha la necessità di notificare la rendita proposta;
- può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente.

La Cassazione ha, altresì, affermato che

- dalla natura meramente ordinatoria del termine di 12 mesi (dalla proposizione della rendita da parte del contribuente) di cui dall'art. 1, co. 3, del D.M. n. 701/1997, nonché;
- alla circostanza che "Ove anche l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 1142/1949, a valere come "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva",

conseguendo l'obbligo del contribuente a corrispondere le somme dovute a titolo di ICI sulla base della "rendita proposta", indipendentemente dal decorso del termine di cui all'art. 1 citato.

Accertamenti bancari – la prova che le operazioni effettuate siano estranee a fatti imponibili**Cassazione n. 2649 del 2/2/18**

In tema di ripresa a tassazione di Irpef sulla base di accertamenti bancari ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale "juris tantum" di cui all'art. 32 co. 1 n. 2 D.P.R. n. 600/1973, secondo cui i movimenti bancari non giustificati possono essere posti a base dell'accertamento, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi.

Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie.

Deducibilità costi per servizi - fattura senza indicazione del beneficiario - contabilizzazione di costi in esercizio diverso da quello di ultimazione della prestazione**Cassazione n. 2548 dell'1/2/18**

L'incertezza della fattura (nel caso di specie non era indicato il fruitore del servizio) ne fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa enunciato, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare le operazioni e ritenere indeducibili i costi fatturati.

Inoltre, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito occorre che:

- ne sia certa l'esistenza;
- ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano

ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa.

La Cassazione ha altresì affermato la indeducibilità per il 2008 di costi per prestazioni di servizi contabilizzati nel 2008 ma di competenza del 2007, ove erano stati registrati in bilancio "come fatture da ricevere". Sul punto, è stato chiarito che le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente negativo del reddito a un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza". I costi dei servizi, infatti, sono deducibili nell'esercizio in cui la prestazione viene ultimata, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura ed effettuato il pagamento.

Accertamenti bancari nelle società di capitali – estensione soggettiva

Cassazione n. 2536 dell'1/2/18

In tema di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973, l'utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa.

Dichiarazione congiunta - la moglie può impugnare il merito dell'avviso di accertamento notificato esclusivamente all'ex marito che sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato

Cassazione n. 462 dell'11/1/18

In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi disciplinata dall'art. 17 della legge n. 114/1977, la moglie codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo (anche a seguito di giudicato) nei confronti di quest'ultimo, o, comunque, a contestare la pretesa tributaria su di esso fondata, proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento a lei notificata.

La previsione normativa della responsabilità solidale dei coniugi per un debito di imposta accertato con avviso di rettifica della dichiarazione congiunta eseguita nei confronti del solo marito, non può precludere alla moglie la tutela giurisdizionale dei propri diritti mediante impugnazione della cartella, costituente nel caso di specie il primo atto con il quale abbia legale conoscenza della pretesa tributaria, anche per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva.

Occorre, inoltre, considerare che, in all'art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria creditrice ed uno dei debitori solidali (nella specie il marito) non ha effetto contro l'altro debitore solidale (moglie).

PENALE

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Cassazione n. 5448 del 12/1/18

L'art.13, co. 2-bis, del D.lgs. n. 74/2000, nella formulazione introdotta dall'art.9 della legge n. 205/1999,

aggiunto dal D.L. n. 138/2011, art. 2, co. 36-vicies semel, lett. m), convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148, stabiliva già che, per i delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, le parti possono accedere al "patteggiamento" solo ove ricorra l'attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13, e, cioè, solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In ogni caso, trattandosi di una disposizione processuale, in quanto il legislatore ha introdotto un'esclusione oggettiva dal "patteggiamento", riferita alla generalità dei delitti in materia tributaria previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (cfr. Corte cost., sent. n. 95/2015), l'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 74/2000, trova applicazione in relazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma, indipendentemente dalla data di commissione del reato.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

I motivi di appello vanno correlati alla sentenza impugnata

Cassazione n. 4482 del 23/2/18

In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, come nell'ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l'esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l'appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata.

Atti impugnabili - Istanza di disapplicazione delle norme antielusive

Cassazione n. 3775 del 15/2/18

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, sicché è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni.

In applicazione di detto principio è stata riconosciuta al contribuente la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 citato, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

Impugnazione davanti al giudice tributario

Cassazione n. 2317 del 30/1/18

In tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data

dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria (nel caso di specie la sentenza TAR respingeva l'Appello proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'estratto di ruolo per tributi erariali 1995).

In presenza di vizi non formali il giudice tributario deve esaminare la presenza nel merito

Cassazione n. 2196 del 30/1/18

Il processo tributario, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente che dell'accertamento dell'ufficio, non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito"; pertanto, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Il termine per impugnare decorre dalla ricezione

Cassazione n. 1801 del 24/1/18

In tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cass., Sez. U, n. 13452 del 29/5/17; Cass. n. 23589 del 21/11/16);

FISCALE – VARIE

Imposta di registro – anche la piscina abusiva non completata concorre al valore dell'immobile

Cassazione n. 2189 del 30/1/18

Il carattere illecito dell'eventuale abuso edilizio, in tesi generale, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato; pertanto l'amministrazione deve provvedere alla valutazione dell'immobile sulla base del comune apprezzamento commerciale. Di talché va censurata la sentenza del giudice tributario che trascura l'incidenza fiscale di una piscina, solo perché ritenuta abusiva allo stato grezzo, dovendo tale affermazione essere correlata al principio generale dettato dall'art. 2645-bis, c.c., applicabile anche in materia fiscale, secondo cui si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico.